

FONTE: QUESTURA DI ROMA

**ARMI AD ARIA COMPRESSA “CON MODESTA CAPACITA’ OFFENSIVA ”
(Legge 21.12.1999 n.526, Decreto Ministero dell’Interno 9.8.2001 n.362)**

Le armi ad aria compressa disciplinate dalla normativa indicata, sviluppano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule.

Tale, essenziale, caratteristica deve essere certificata previa verifica di conformità e le armi suddette devono recare impresso uno specifico punzone.

Dette armi possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento;
non sono sottoposte all’obbligo della denuncia prevista dall’art.38 del T.U.L.P.S.;
per tali armi non si applicano i limiti di detenzione previsti dall’art. 10 della legge 110/75;
il loro porto non è sottoposto ad autorizzazioni ma le stesse non possono essere portate fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo;
il loro uso è consentito in poligoni e luoghi privati non aperti al pubblico;
devono essere trasportate scariche e nella custodia.

Per la loro esportazione , temporanea o definitiva, deve essere dato avviso scritto al Questore.

Se entro dieci giorni dal ricevimento dell’avviso non intervengono provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza l’esportazione si intende autorizzata.

Il Decreto Ministero dell’Interno 9 agosto 2001 n.362 disciplina, inoltre, il regime delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.

Le stesse seguono per gran parte le norme anzi riportate ma il loro porto è soggetto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo.